

CONDIZIONI AGGIUNTIVE:**SERVICES ORDER FORM – O – STATEMENT OF WORK**

BMC Software S.r.l., società regolarmente costituita ai sensi della legge italiana, con sede legale in Via A. Scarsellini 14, Milano (Italia) (“**BMC**”), si impegna a fornire al cliente (il “**Cliente**”) servizi per implementazioni, *training* o altri scopi (i “**Servizi**”) come descritti nel Services Order Form o Statement of Work (ciascuno, un “**SOW**”), a cui le presenti Condizioni Aggiuntive sono allegate (congiuntamente, il “**Contratto**”). In caso di conflitto tra i termini del SOW e delle presenti Condizioni Aggiuntive, le presenti Condizioni Aggiuntive prevarranno, eccezion fatta per la disciplina di corrispettivi, modalità di pagamento e rimborso spese, ove specificamente dettagliato nel SOW. L’esecuzione dei Servizi non farà venir meno o modificherà diritti, obblighi e responsabilità di BMC e del Cliente in relazione ai relativi prodotti software BMC concessi in licenza ai sensi dei rispettivi accordi di licenza.

1. **CORRISPETTIVI PER I SERVIZI E SPESE.** I corrispettivi dovuti a BMC per i Servizi sono meglio specificati nel SOW. BMC invierà le fatture al Cliente per tali corrispettivi, e per le spese sostenute in ragione dell’esecuzione dei Servizi, al completamento delle attività ovvero ad intervalli periodici e, in ogni caso, in conformità a quanto previsto dal SOW di riferimento. Il Cliente pagherà i corrispettivi fatturati entro 30 giorni dalla data di ricevimento della fattura.
2. **FORMAZIONE.** Il Cliente potrà acquistare Learning Pass Credits e Servizi di Formazione (collettivamente, l’“**Offerta di Formazione di BMC**”) mediante SOW. Termini e condizioni di erogazione dell’Offerta di Formazione di BMC applicabili al SOW di riferimento sono illustrati nel documento denominato “Education Program Guide” consultabile su <http://media.cms.bmc.com/documents/education-program-guide.pdf> e, per effetto di tale rinvio, sono incorporati nelle presenti Condizioni Aggiuntive.
3. **DURATA E SCIoglIMENTO.** Il Contratto rimarrà efficace sino (i) al completamento delle attività di cui al SOW, o (ii) al recesso di una delle parti, con un preavviso scritto di almeno 30 giorni. Al momento dello scioglimento del Contratto, il Cliente dovrà immediatamente pagare a BMC ogni corrispettivo dovuto, e le spese eventualmente sostenute, in ragione dell’esecuzione dei Servizi che siano stati resi alla data di efficacia del recesso.
4. **DIRITTI DI PROPRIETÀ E RISERVATEZZA.**
 - 4.1. **Licenza.** A condizione del rispetto delle condizioni previste nel Contratto, BMC riconosce al cliente una licenza d’uso, per soli finalità interne al business del cliente, gratuita, non esclusiva e non trasferibile nè cedibile ad alcun titolo per utilizzare e modificare i programmi, la documentazione i reports e quant’altro prodotto in ragione dei Servizi resi al Cliente ai sensi del SOW (i “**Deliverables**”). Salvo ove espressamente consentito dalla normativa applicabile o dal Contratto, il Cliente non potrà cedere, concedere in locazione o noleggio, sub-licenziare, condividere, affidare in *outsourcing* o altrimenti usare i Deliverables.
 - 4.2. **Riservatezza.** Per “**Informazioni Confidenziali**” si intendono tutte le informazioni di proprietà o riservate, che siano comunicate da una parte (la “**Parte Emittente**”) all’altra (la “**Parte Ricevente**”), ivi inclusi – a mero titolo esemplificativo – (i) ognuna e tutte le informazioni relative alle condizioni finanziarie della Parte Emittente, suoi clienti, dipendenti, prodotti o servizi, ivi inclusi – a mero titolo esemplificativo – codici software, diagrammi di flusso, tecniche, specifiche, piani di sviluppo e di *marketing*, strategie, previsioni e proposte relative a documenti e risposte; (ii) in relazione a BMC, i Deliverables; e (iii) i termini e condizioni del Contratto, ivi incluse – a mero titolo esemplificativo – informazioni sui prezzi. Non sono considerate Informazioni Confidenziali quelle informazioni che la Parte Ricevente sia in grado di provare: (a) siano legittimamente in possesso della Parte Ricevente senza alcun vincolo di riservatezza antecedente al ricevimento dalla Parte Emittente; (b) siano o siano diventate informazioni di pubblico dominio non per colpa della Parte Ricevente; (c) siano state legittimamente ricevute da un soggetto terzo senza violazione di alcun vincolo di riservatezza; (d) siano informazioni sviluppate in modo indipendente dal, o per, la Parte Ricevente. La Parte Ricevente non potrà comunicare Informazioni Confidenziali afferenti alla Parte Emittente ad alcun soggetto terzo ovvero usare tali Informazioni Confidenziali in violazione del Contratto. La Parte Ricevente (i) dovrà sottoporre le Informazioni Confidenziali afferenti alla Parte Emittente alle stesse misure di sicurezza con le quali è solita trattare le proprie Informazioni Confidenziali e (ii) non potrà, direttamente o indirettamente, divulgare, copiare, distribuire, ri-pubblicare, ovvero consentire a soggetti terzi di avere accesso a, le Informazioni Confidenziali afferenti alla Parte Emittente. In deroga a quanto precede, la Parte Ricevente potrà comunicare le Informazioni Confidenziali a propri dipendenti, prestatori d’opera/appaltatori ed agenti che abbiano la necessità di conoscere tali Informazioni Confidenziali, a condizione che i medesimi dipendenti, prestatori d’opera/appaltatori ed agenti siano assoggettati a vincoli di riservatezza sostanzialmente simili a (e comunque non meno restrittivi di) quelli previsti nel Contratto.
 - 4.3. **Proprietà.** BMC possiede e manterrà tutti i diritti, titoli ed interessi nei Deliverables, ivi inclusi i relativi diritti di proprietà intellettuale. Tutte le informazioni commerciali, sistemi, software e qualsiasi altro materiale fornito dal Cliente ai sensi del Contratto (il “**Materiale di Proprietà del Cliente**”) rimarranno di proprietà del Cliente.
5. **GARANZIA.** BMC garantisce che i Servizi saranno erogati conformemente alle practices diffuse e generalmente accettate nel mondo IT e comunque conformemente a quanto concordato nel SOW. Il Cliente dovrà notificare a BMC l’eventuale inadempimento agli obblighi derivanti da tale garanzia non oltre 90 giorni dal completamento dei Servizi previsti da un SOW. L’unica responsabilità di BMC, e conseguentemente l’unico diritto che avrà il Cliente in caso di violazione della presente garanzia, sarà limitata all’obbligo di riesecuzione della porzione di Servizi ritenuta non conforme entro un congruo periodo di tempo, o se BMC non può porre rimedio a tale inadempimento entro tale periodo rimborserà al Cliente pro-quota il valore dei servizi non conformi. La garanzia verrà meno laddove il Cliente, suoi fornitori o rappresentanti abbiano modificato, senza il consenso scritto di BMC, qualsiasi Deliverable. **LA PRESENTE GARANZIA SOSTITUISCE QUALSIASI ALTRA GARANZIA. NON SONO FORNITE ULTERIORI GARANZIE, NÈ ESPRESSE NÈ IMPLICITE, QUALI A TITOLO ESEMPLIFICATIVO E NON ESAUSTIVO, LE GARANZIE DI COMMERCIALIZZABILITÀ O IDONEITÀ AD UNO SCOPO PARTICOLARE.**
6. **LIMITAZIONI DI RESPONSABILITÀ.** FERMI RESTANDO I LIMITI INDEROGABILI DI LEGGE, NESSUNA DELLE PARTI SARÀ RESPONSABILE NEI CONFRONTI DELL’ALTRA PER DANNI SPECIALI, INDIRETTI, INCIDENTALI, PUNITIVI O CONSEGUENZIALI DERIVANTI DAL CONTRATTO (COMPRESI, A TITOLO ESEMPLIFICATIVO E NON ESAUSTIVO, I DANNI PER MANCATO PROFITTO, INTERRUZIONE DI ATTIVITÀ O PERDITA DI DATI, OVVERO I COSTI PER RIPRODURRE TALI DATI), ANCHE NEL CASO IN CUI L’ALTRA PARTE SIA STATA INFORMATA DELLA POSSIBILITÀ DI TALE PERDITA O DANNO. FERMI RESTANDO I LIMITI INDEROGABILI DI LEGGE, IN NESSUN CASO LA RESPONSABILITÀ DI BMC PER DANNI DIRETTI POTRÀ ECCEDERE IL CORRISPETTIVO PATTUITO NEL SOW. LE

LIMITAZIONI CHE PRECEDONO NON TROVERANNO APPLICAZIONE IN CASO DI RESPONSABILITÀ DI CIASCUNA PARTE AI SENSI DEGLI ARTICOLI 4.1 E 4.2. NESSUNA DISPOSIZIONE DEL CONTRATTO POTRÀ LIMITARE LA RESPONSABILITÀ DI CIASCUNA PARTE PER MORTE O LESIONI PERSONALI DERIVANTI DA FATTO IMPUTABILE ALLA STESSA.

7. INDENNIZZO PER VIOLAZIONE DI DIRITTI.

- 7.1. Ove un soggetto terzo dia avvio ad un procedimento contro il Cliente asserendo che l'uso di un Deliverable da parte del Cliente ai sensi del Contratto viola un brevetto, un segreto commerciale o un diritto d'autore di terzi (il "**Procedimento per Violazione di un Diritto da parte del Cliente**"), BMC dovrà a proprie spese: (a) sostenere la difesa o procedere ad una transazione in merito al Procedimento per Violazione di un Diritto da parte del Cliente; e (b) risarcire il Cliente per eventuali danni a suo carico comminati con sentenza definitiva, solo a condizione che: BMC abbia ricevuto tempestiva notizia del Procedimento per Violazione di un Diritto da parte del Cliente, BMC mantenga il controllo esclusivo della difesa del Procedimento per Violazione di un Diritto da parte del Cliente e delle negoziazioni per la transazione o composizione stragiudiziale, e il Cliente abbia offerto ogni più ampia ragionevole collaborazione richiesta da BMC. Le obbligazioni di BMC qui contemplate non troveranno applicazione ove il Procedimento per Violazione di un Diritto da parte del Cliente sia basato su (i) l'utilizzo del Deliverable in combinazione con prodotti non forniti o approvati per iscritto da BMC nel manuale dell'uso del Deliverable, (ii) modifica del Deliverable non da parte di BMC, (iii) omissione da parte del Cliente nel far uso degli aggiornamenti del Deliverable entro un ragionevole lasso di tempo dal momento in cui tali aggiornamenti sono stati messi a disposizione del Cliente. Ove BMC ritenga che un Deliverable possa violare un diritto di terzi, BMC a sue spese dovrà: (a) modificare il Deliverable, o (b) garantire al cliente il diritto d'uso del Deliverable e, qualora le opzioni di cui alle precedenti lettere a) e b) non fossero commercialmente ragionevoli, terminare il diritto di licenza del Cliente di utilizzare il Deliverable e rimborsare il Cliente in 5 (cinque) anni dalla data di completamento del SOW.
- 7.2. Ove un soggetto terzo dia avvio ad un procedimento contro BMC asserendo che l'uso di un diritto del Cliente da parte di BMC ai sensi del Contratto viola un brevetto, un segreto commerciale o un diritto d'autore di terzi ("**Procedimento per Violazione di un Diritto da parte di BMC**"), il Cliente dovrà a proprie spese: (a) sostenere la difesa o procedere ad una transazione in merito al Procedimento per Violazione di un Diritto da parte di BMC; e (b) risarcire BMC per eventuali danni a suo carico comminati con sentenza definitiva, solo a condizione che: il Cliente abbia ricevuto tempestiva notizia del Procedimento per Violazione di un Diritto da parte di BMC, il Cliente mantenga il controllo esclusivo della difesa del Procedimento per Violazione di un Diritto da parte di BMC e delle negoziazioni per la transazione o composizione stragiudiziale, e BMC abbia offerto ogni più ampia ragionevole collaborazione richiesta dal Cliente.
- 7.3. Gli unici rimedi e le uniche responsabilità di ciascuna parte in caso di Procedimenti per Violazione di un Diritto sono quelli di cui al presente Articolo 7.
8. **MANLEVA.** Ciascuna parte risarcirà e terrà indenne l'altra da eventuali pretese, responsabilità o spese per eventuali danni alle proprietà dell'altra parte ovvero in caso di lesioni personali o morte causati con dolo o colpa grave. Rimane fermo l'obbligo della parte che richiederà di essere indennizzata di dare tempestivamente notizia per iscritto delle eventuali pretese, richieste o azioni che venissero intraprese nei propri confronti e di collaborare al fine di facilitare la controparte nella difesa o nella risoluzione della vertenza.
9. **DIVIETO DI ASSUNZIONE.** Per tutta la durata del Contratto, e per un periodo ulteriore di sei mesi dalla data di scadenza, il Cliente non potrà intraprendere azioni finalizzate all'assunzione di dipendenti di BMC o delle sue affiliate che, nei sei mesi precedenti a tali azioni, abbiano direttamente contribuito all'esecuzione del Contratto.
10. **DISPOSIZIONI VARIE.** Nell'erogazione dei Servizi BMC agirà quale soggetto indipendente. Se una disposizione del Contratto dovesse essere considerata non applicabile, le rimanenti continueranno a trovare applicazione. Un'eventuale rinuncia di una parte in relazione alla violazione di uno dei termini del Contratto non dovrà essere interpretata come liberatoria relativamente a violazioni persistenti o successive. Il Contratto è disciplinato dalla legge italiana. Eccezion fatta per le eventuali cessioni a società appartenenti al medesimo gruppo, nessuna delle parti potrà cedere o trasferire in alcun modo a terze parti il Contratto senza il preventivo consenso scritto dell'altra parte. Il Contratto rappresenta l'intero accordo tra le parti in relazione alle materie che ne costituiscono l'oggetto e supera qualsiasi precedente accordo tra le parti. Qualsiasi ulteriore documento sottoposto dal Cliente per la firma ad un dipendente o consulente di BMC sarà disciplinato dal Contratto e, ove tale documento configga con, ovvero sia in aggiunta a, il Contratto, esso dovrà ritenersi invalido o comunque inefficace.
11. **CONTROLLI SULLE ESPORTAZIONI.** Il Cliente dichiara e garantisce che esso (a) si atterrà alle normative degli Stati Uniti d'America e di qualsiasi altro paese relativamente alle esportazioni (ivi incluse le "United States Export Administration Regulations"), (b) nessun soggetto che farà uso dei, o avrà accesso ai, Deliverables è cittadino di o da un paese sottoposto ad embargo (alla data del Contratto, Iran, Siria, Sudan, Cuba e Corea del Nord), (c) non è sottoposto a restrizioni circa la ricevibilità dei Deliverables ai sensi delle suddette normative, (d) non acquisirà i Deliverables per soggetti sottoposti a restrizioni circa la ricevibilità dei Deliverables ai sensi delle normative medesime, (e) non farà uso dei Deliverables in violazione di tali normative, e (f) non si avvarrà dei Deliverables allo scopo di farne usi proibiti, ivi inclusi – a mero titolo esemplificativo e non esaustivo – fini connessi con la proliferazione di armi nucleari, tecnologia missilistica o altre armi chimiche o biologiche. Con riferimento ai Deliverables esportati dall'Irlanda, il Regolamento n. 428/2009 dell'Unione Europea stabilisce un regime relativo ai controlli sulle esportazioni di beni e tecnologie a doppio uso, e si dà atto che tali Deliverables saranno utilizzati esclusivamente per usi civili. Pertanto, il Cliente si impegna ad attenersi a tutte le normative degli Stati Uniti d'America e dell'Unione Europea qui contemplate e che lo esso non effettuerà esportazioni in violazione di tali normative ed in assenza di tutte le necessarie autorizzazioni. Qualsiasi violazione di tali normative comporterà la perdita da parte del Cliente di tutti i diritti sui Deliverables.

Al fini e per gli effetti dell'Articolo 1341 Cod. Civ., dichiariamo specifica approvazione dei seguenti Articoli delle presenti Condizioni Aggiuntive del Services Order Form – o – Statement of Work: 3 (Durata e scioglimento), 5 (Garanzia), 6 (Limitazioni di Responsabilità), 7 (Indennizzo per Violazione di Diritti), 8 (Manleva), 9 (Divieto di Assunzione) e 10 (Disposizioni Varie).